



Roma, 8 giugno 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE N° 47**

**Oggetto - Contributi da Enti Pubblici (Regioni-Comuni-Province, CONI, FIGC, ecc.) e privati alle ASD e SSD- Contributi per l'ammodernamento degli impianti –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 20-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 20 - 2026**

**Oggetto - Contributi da Enti Pubblici (Regioni-Comuni-Province, CONI, FIGC, ecc.) e privati alle ASD e SSD- Contributi per l'ammodernamento degli impianti –**

Sono sorte alcune criticità in occasione di erogazioni di contributi alle ASD/SSD effettuate dalle Regioni, Province, Comuni e altri Enti Pubblici, che indiscriminatamente tendono ad applicare sul contributo, all'atto dell'erogazione alle ASD e SSD, la ritenuta del 4%, ex art. 28, comma 2, del DPR n. 600, del 1973, sostituito dal comma 2 dell'art. 43 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossioni, approvato con l'art. 1 del D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 (*G. U. n. 71 del 26 marzo 2025*).

A tale riguardo, si ritiene opportuno chiarire la disciplina tributaria che regola l'applicazione della ritenuta del 4% in esame, al momento delle erogazioni in argomento.

Se i contributi in oggetto vengono espressamente corrisposti per l'esercizio dell'attività sportiva, che costituisce la primaria finalità istituzionale dell'Associazione, e non per l'espletamento di eventuali attività commerciali, non conformi alle finalità istituzionali, i contributi non vanno assoggettati ad IVA né alle imposte sui redditi.

A tal fine è necessario che venga richiesto all'ente erogante che nella delibera dell'ente stesso venga espressamente indicato che l'erogazione ha luogo per l'espletamento delle finalità sportive (istituzionali) dell'ente sportivo dilettantistico e che non sussistono, a favore dell'ente erogante, obbligazioni sinallagmatiche.

L'ente erogante non dovrà, in tal caso, applicare la ritenuta del 4%, prevista dal comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. In tal senso si è più volte espresso il Ministero delle Finanze e, da ultimo, lo ha legislativamente previsto il **comma 1, dell'art. 12, del D. Lgs. n. 36/2021**, con riferimento ai contributi erogati alle ASD/SSD, dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS. Ovviamente, il soggetto percipiente deve utilizzare il contributo ricevuto rispettando la delibera dell'erogazione.

**1. Contributi CONI-FSN-DSA- EPS**

**Detto comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2021 è stato, poi, abrogato e sostituito con il comma 5 dell'articolo 43 del citato T.U. in materia di versamenti e di riscossioni, che è così formulato: "Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo d'acconto di cui al comma 2" (dello stesso art. 43).**

Sull'applicabilità o meno della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. n.600/1973, era intervenuta la «Finanziaria 2003» che, con il comma 4 dell'art. 90, aveva disposto che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI **non** sono obbligati ad operare la medesima ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui contributi erogati alle Società ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. La disposizione è stata confermata con il comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2021.

**E' da ritenere, proprio per la diversa formulazione della norma recata dal comma 5 dell'art. 43, del citato T.U., approvato con il D. Lgs. n. 33/2025, che, ancorché i contributi stessi siano erogati dal CONI e dalle FSN non solo per il perseguimento delle finalità istituzionali ma anche per l'espletamento di attività commerciali, ovviamente finalizzate al perseguimento delle attività**

**istituzionali, la ritenuta non debba essere applicata; e ciò a prescindere dalla natura del soggetto percipiente.**

Infatti, sia che il contributo venga erogato ad una Associazione che ad una Società Sportiva Dilettantistica costituita in forma di società di capitali senza fine di lucro, i soggetti eroganti (CONI, Federazioni, ecc.) **non** devono applicare la ritenuta.

## **2. Contributi da Regioni-Comuni-Province-altri Enti Pubblici e Privati**

Il **comma 2 dell'art. 43 del citato T. U.** in materia di versamenti e di riscossione, prevede che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e Privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo d'acconto delle imposte indicate nel comma 1 (IRPEF e IRES), e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Dal testo della norma si evince che deve trattarsi di "imprese". Ne consegue che se i contributi in argomento sono erogati ad enti non commerciali – quali sono considerate fiscalmente le Associazioni Sportive Dilettantistiche – per il perseguimento delle finalità istituzionali e per le attività ad esse conformi, la ritenuta non dovrà essere applicata. Sarebbe auspicabile, poi, che l'Agenzia delle Entrate si pronunciasse, rivedendo il parere espresso con la Circolare n. 18/E del 2018, circa il trattamento che dovrebbe essere applicato per i contributi erogati a favore delle Società Sportive Dilettantistiche, che, ancorchè senza fine di lucro e sebbene siano equiparate a tutti gli effetti, ai fini delle imposte sui redditi, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mantengono, secondo l'Agenzia delle Entrate, la natura di commercialità.

## **3. Trattamento ai fini IVA dei contributi erogati dagli Enti Pubblici**

Con la Circolare n. 34/E, del 21 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha, poi, precisato quale sia il trattamento, agli effetti **IVA**, dei contributi erogati dagli Enti Pubblici, definendo i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi.

*"Un contributo, afferma l'Agenzia, assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti IVA, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso effettuato o per il bene ceduto.....Di contro, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni volta il soggetto che riceve il contributo **non** diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione".*

## **4. Art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR**

La norma prevede che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da Pubbliche Amministrazioni ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 – punto 6.3 – l'Agenzia delle Entrate si è così espressa in materia di contributi erogati da Enti Pubblici.

**La norma, afferma l'Agenzia delle Entrate, "facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento.... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a**

**fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Rientrano, pertanto, nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi".**

Precisa, poi, l'Agenzia che l'art. 143 del TUIR, è applicabile soltanto alle associazioni (enti non commerciali) e **"non può, in ogni caso, applicarsi alle società sportive dilettantistiche atteso che le stesse**, ancorchè non perseguano il fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale, la natura commerciale (sono riconducibili tra i soggetti passivi IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR) e sono escluse, pertanto, in via di principio - salvo quanto detto in precedenza in relazione all'art. 148, comma 3, del TUIR (*punti 4 e 5 della Circolare n. 18/E*) - dall'ambito applicativo delle disposizioni relative agli enti non commerciali".

I contributi alle ASD non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, per quanto riguarda le ASD che fruiscono della Legge n. 398/1991, non vanno computati nel plafond dei 400 mila euro, mentre quelli erogati alle SSD (in regime L. n. 398/91) rientrano, essendo tassabili, nel plafond medesimo.

Il regime agevolativo recato dall'art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR, prosegue l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 18/E, opera solo agli effetti IRES. Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale dei contributi in argomento ai fini IVA, gli stessi contributi sono sottoposti a tale ultima imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessione di beni.

Nel caso in cui i contributi corrisposti ad una Associazione Sportiva Dilettantistica in regime della Legge n. 398/91, siano esclusi dall'IRES ma rilevino solo agli effetti IVA, l'imposta sarà dovuta secondo il regime forfettario previsto dalla medesima Legge n. 398/91, ferma restando la non concorrenza ai fini del plafond per l'accesso al regime agevolativo di cui alla stessa Legge n. 398.

In conclusione, nel caso in cui la ritenuta viene applicata perché il contributo erogato dagli Enti Pubblici in argomento è finalizzato ad una attività commerciale non conforme al raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per l'acquisto di beni strumentali, l'importo del contributo sul quale viene applicata la ritenuta deve concorrere alla determinazione del reddito e la ritenuta subita dovrà essere detratta dall'imposta dovuta sull'attività commerciale.